

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO Beni culturali Ambientali e P.I.**

Dipartimento Beni culturali, Ambientali ed E.P.

Via delle Croci, 8

90139 PALERMO

Fax: 0916961764

Area Affari Generali – prot. N. 1901 del 18.03.2005

Oggetto: Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni - Precisazioni

Circolare n° 7

Ai Soprintendenti BB. CC. e AA.

Alla Soprintendenza del mare

Ai Direttori dei Musei e delle  
Gallerie Regionali

Ai Direttori delle Biblioteche  
regionali

Ai Direttori dei Centri regionali

Al Direttore del Parco  
archeologico  
Regionale della Valle dei Templi  
di Agrigento

Ai Dirigenti responsabili dei  
Servizi e delle Unità Operative  
del Dipartimento BB. CC. e AA.

e p. c. All'Ufficio di Gabinetto  
dell'Assessorato BB. CC. e AA.

All'U.O. XXI  
L O R O S E D I

Sempre più spesso pervengono a questa Amministrazione quesiti relativi alle norme sul diritto d'autore e ai diritti connessi. Appare quindi utile fornire alcuni chiarimenti relativamente agli aspetti principali di questa legge, al fine di fornire una unitarietà d'indirizzo e di comportamento.

## 1. La tutela delle opere dell'ingegno

Ai sensi dell'art. 1<sup>1</sup> della *Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)* e successive modifiche ed integrazioni sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono inoltre protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della *Convenzione di Berna* sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con *legge 20 giugno 1978, n. 399* nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

A titolo esemplificativo l'art. 2 della l.d.a. fornisce una serie di esempi:

- 1) *le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;*
- 2) *le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;*
- 3) *le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;*
- 4) *le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;*
- 5) *i disegni e le opere dell'architettura;*
- 6) *le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, semprechè non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;*
- 7) *le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;*

---

<sup>1</sup> Art. 1. *Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore*

8) *i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;*

9) *Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto;*

10) *Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*

Inoltre ai sensi dell'art. 3 della medesima legge. sono altresì protette le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, considerate come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

L'art. 4 della l.d.a. ampliando il campo delle opere protette include le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Sono invece escluse da ogni forma di protezione del diritto d'autore gli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.

In questa categoria rientrano ad esempio le Gazzette Ufficiali dello Stato, delle Regioni, della Unione Europea, ecc.

## **2. La durata della protezione del Diritto d'autore ed il trasferimento dei diritti**

La durata economica dei diritti d'autore generalmente dura tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte, come previsto dall'art. 25 della l.d.a.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Art. 25 *I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo*

### *2.1. Durata economica dei diritti d'autore in caso di opere anonime e pseudonime*

Nel caso di opere anonime o pseudonimi la durata dei diritti è di 50 anni. Se l'autore si rivela prima, il termine è di 70 anni dalla morte (cfr. art. 27<sup>3</sup>).

### *2.2. Tutela economica dei diritti d'autore delle opere edite dopo la morte dell'autore*

Le opere pubblicate dopo la morte dell'autore sono tutelate per 70 anni dalla morte dell'autore (cfr. art. 31<sup>4</sup>).

### *2.3. Diritti economici relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali dell'autore*

Nel caso di opera pubblicata per la prima volta dopo la morte dell'autore, fermi restando i diritti morali, quelli economici hanno la durata di 25 anni (cfr. art. 85ter<sup>5</sup>).

### *2.4. Diritti economici relativi ad edizioni critiche e scientifiche di pubblico dominio*

Nel caso di edizioni critiche o scientifiche di pubblico dominio, la durata dei diritti economici di chi ha curato l'opera è di 20 anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata (cfr. art. 85quater<sup>6</sup>).

Questo articolo della l.d.a. riguarda ad esempio tutte le edizioni critiche degli autori classici greci e latini, i classici della letteratura italiana e straniera come le opere di Dante, di Shakespeare, ecc. ecc.

---

*anno solare dopo la sua morte*

<sup>3</sup> Art. 27. *Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.*

*Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'art. 25.*

<sup>4</sup> Art. 31. *Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore*

<sup>5</sup> 85-ter. 1. *Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in quanto applicabili.*

2: *La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.*

<sup>6</sup> Art. 85-quater. 1. *Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica.*

2. *Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.*

3: *La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata.*

## **2.5. Tutela delle opere edite dalla Pubblica Amministrazione, dalle Accademie, ecc.**

Ai sensi dell'art. 29<sup>7</sup> della l.d.a., le pubblicazioni edite dalla Pubblica Amministrazione, dalle Accademie, dagli enti pubblici culturali nonché dagli enti privati che non perseguono scopi di lucro sono tutelate, ai fini economici, per 20 anni dalla loro prima pubblicazione.

In questo ambito rientrano tutte le pubblicazioni edite da questo Dipartimento che hanno una tutela dei diritti economici e di quelli connessi di 20 anni.

## **2.6. Il trasferimento dei diritti economici**

L'autore, pur mantenendo sempre i diritti morali, può trasferire i diritti economici di sfruttamento dell'opera. Questo avviene nel caso della firma di un contratto di edizione "a termine" o "per edizione" per la stampa di un libro o per la cessione, da parte dell'autore o dei suoi eredi, dei diritti di sfruttamento economico.

L'art. 110<sup>8</sup> della l.d.a. specifica che la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto. Questa norma deve però essere intesa ai soli fini probatori e non della validità del trasferimento, tanto è vero che salvo patto contrario si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

# **3. Il deposito delle opere e la protezione giuridica dei titoli e delle rubriche**

## **3.1. Il deposito delle opere**

Per ottenere la tutela del Diritto economico dell'opera, questa deve essere registrata presso il *Ministero per i Beni e le Attività Culturali* ai sensi dell'art. 103<sup>9</sup> della

---

<sup>7</sup> Art. 29. *La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello Stato, alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguono scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.*

<sup>8</sup> Art. 110. *La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.*

<sup>9</sup> Art. 103. *È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.*

*La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.*

*In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.*

*Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione*

I.d.a. e dell'art. 30 del Regolamento di attuazione approvato con *R.D. 18 maggio 1942, n. 1369*<sup>10</sup>.

La novella dell'art. 106<sup>11</sup> della I.d.a. così come modificata dall'art. 41 del *D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68* sancisce però che l'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto o l'esercizio del diritto d'autore previsto dalle disposizioni della I.d.a.

Ad ogni buon fine tutti i Capi d'Istituto avranno cura di procedere alla registrazione delle opere edite come previsto dall'art. 103, al fine di tutelare questa Amministrazione da possibili contenziosi in sede giudiziaria.

### 3.2. Protezione giuridica dei titoli e delle rubriche

Premesso che il titolo di un'opera non può rappresentare un'opera dell'ingegno di carattere creativo, il legislatore ha previsto anche per i titoli una tutela giuridica dei diritti connessi. Infatti ai sensi dell'art. 100<sup>12</sup> comma 1 della I.d.a. il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore, con l'eccezione prevista dal comma 2 dello stesso articolo per le opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

Alla stessa maniera ai sensi del comma 3 è vietata egualmente la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.

---

*economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.*

*La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.*

*La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.*

*I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici*

<sup>10</sup> Art. 28. *Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.*

*La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto, a partire dalla data del deposito della denuncia, di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima*

<sup>11</sup> Art. 106. *L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.*

<sup>12</sup> Art. 100 *Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.*

*Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.*

*È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.*

*Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.*

## 4. La proprietà letteraria nelle opere della Pubblica Amministrazione

Se la proprietà morale dell'opera è sempre dell'autore, ai sensi dell'art. 11<sup>13</sup> della l.d.a. nel caso di opere edite dall'amministrazione statale, regionale, provinciale, comunale, ecc. i diritti di utilizzo commerciale delle opere create e pubblicate sotto il nome dell'amministrazione ed a loro conto e spese appartengono esclusivamente alla Amministrazione.

Nessun diritto economico può quindi essere riconosciuto a chi ha scritto o ha collaborato alla realizzazione dell'opera.

## 5. Riproduzioni

### 5.1. Riproduzioni per motivi di studio

Le norme sulla riproduzione per motivi di studio sono state profondamente innovate dall'art. 9 del *D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 68*, che ha portato significative modifiche all'art. 68 della l.d.a.

Ai sensi dell'art. 68<sup>14</sup>:

---

<sup>13</sup> Art. 11. *Alle amministrazioni dello Stato,...., alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.*

*Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni*

<sup>14</sup> Art. 68. 1. *È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.*

2. *È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.*

3. *Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.*

4. *I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.*

5. *Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.*

*“È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto”.*

Inoltre il comma 5 del citato art. 68 prevede che:

*“Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato”.*

E' quindi possibile fotocopiare per motivi di studio e ricerca, all'interno delle biblioteche, fino al 15% delle opere protette dal Diritto d'autore.

Ma nel caso di opere fuori dai cataloghi editoriali e rare, in quanto di difficile reperibilità sul mercato, il limite del 15% posto dal comma 3 dell'art. 68 non si applica.

Si ricorda comunque che nel caso di riproduzioni per motivi di studio, il richiedente non deve pagare i diritti d'autore ed è esentato dal pagamento dei canoni di riproduzione ma è sempre tenuto al pagamento delle spese, come previsto dall'art. 108 comma 3 del *D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 24*.

## **5.2. Riproduzioni dei fonogrammi, videogrammi, ecc.**

Il comma 2 dell'art. 69<sup>15</sup> della l.d.a. consente inoltre la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi, dei videogrammi, ecc.

## **5.3 Pagamento diritti di fotoreproduzione**

Riguardo il pagamento dei diritti alla SIAE previsti dal comma 5 dell'art. 68 sopra citato, nella *Conferenza nazionale Stato-Regioni* è stato raggiunto un accordo per un

---

6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore

<sup>15</sup> Art. 69 comma 2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.



pagamento forfetario per le riproduzioni fatte all'interno delle biblioteche. Questo canone viene pagato direttamente da questo Dipartimento per conto di tutti gli Uffici periferici all'inizio di ogni anno.

#### *5.4. Riproduzioni per motivi commerciali o editoriali*

Nel caso di riproduzioni per motivi commerciali o editoriali vi è sempre l'obbligo del pagamento dei diritti di riproduzione delle opere protette dal diritto d'autore a favore di colui che ne detiene i diritti.

Le Biblioteche e gli altri Uffici periferici non potranno quindi autorizzare le riproduzioni per motivi commerciali senza l'autorizzazione scritta di chi detiene il diritto di sfruttamento economico dell'opera.

#### *5.5 Riproduzione di beni culturali in possesso dell'Amministrazione non protetti dal Diritto d'autore*

Nel caso di riproduzioni di beni culturali in possesso di questa Amministrazione non più tutelati dal diritto d'autore, la fattispecie ricade in quella prevista dall'art. 108 del *D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42* che al comma 6 prevede che gli importi per la riproduzione dei beni culturali siano fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

La Regione siciliana con successivo provvedimento legislativo all'*art. 15 della legge regionale. 28 dicembre 2004, n. 17* ha altresì disposto che *"il canone di concessione di beni culturali della regione è sempre dovuto nei casi di utilizzo economico degli stessi"* (vedi anche la circolare dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato BB. CC. e AA. prot. 382 del 9 febbraio 2005).

Questo Dipartimento ha avviato le necessarie verifiche per potere procedere in tempi brevi alla emanazione di apposito tariffario, in sostituzione del *Decreto 8 aprile 1994* fino ad ora vigente. A tal proposito sono state emanate con altra circolare le necessarie istruzioni.

#### *5.6. Riproduzione degli articoli di giornali*

La riproduzione degli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere sono liberamente riproducibili ai sensi del comma 1 dell'art. 65<sup>16</sup> della l.d.a. se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente

---

<sup>16</sup> Art. 65. 1. *Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o*

riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

È inoltre consentita, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 65 la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore se riportato.

## 6. Prestito nelle Biblioteche

L'art. 69<sup>17</sup> comma 1 della l.d.a. prevede il libero prestito nelle biblioteche anche delle opere tutelate dal diritto d'autore, con alcune eccezioni. In virtù del citato articolo è consentito il prestito delle seguenti opere:

- a) *gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;*
- b) *i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.*

## 7. Citazione bibliografica

Ai sensi dell'art. 70<sup>18</sup> comma 1, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani di

---

*l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.*

*2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.*

<sup>17</sup> Art. 69 1. *Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:*

- a) *gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;*
- b) *i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.*

<sup>18</sup> Art. 70. 1. *Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.*

*2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.*

*3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta*

opere è consentita se effettuata per uso di critica o di discussione.

Nel comma 3 dello stesso articolo sono prescritte le modalità con cui possono essere citati i brani: *“Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta”*

## 8. Fotografie<sup>19</sup>

### 8.1. Definizione

La l.d.a. con l'art. 87<sup>20</sup> riconosce che devono considerarsi oggetto di tutela tutte le opere fotografiche e quelle realizzate con procedimento analogo a quello della fotografia. Pertanto non c'è alcun dubbio che la legge contempli qualsiasi forma espressiva che rientri anche *lato sensu* nel concetto di fotografia (quindi anche immagine digitale tramite scanner, istantanee di riprese video e tutto ciò che la tecnica presente e futura possa consentire di realizzare in maniera elettronica).

### 8.2. Tipologia delle fotografie e tutela dei diritti connessi

Sulla base delle previsioni normative è possibile distinguere tre categorie di foto:

- a) Le riproduzioni fotografiche che non godono di alcuna tutela;
- b) Le “semplici fotografie (che consentono una tutela in virtù dei diritti connessi)
- c) Le opere fotografiche (che sono tutelate dalla legge come qualsiasi altra opera intellettuale).

Più in dettaglio:

- a) Ai sensi dell'art. 87 comma 2, appartengono al primo gruppo le mere riproduzioni di scritti, documenti, carte d'affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili;
- b) Ai sensi dell'art. 87 comma 1 sono invece semplici fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Queste hanno una tutela di 20 anni dalla data di produzione (art. 92).

---

<sup>19</sup> Sul diritto d'autore nelle riprese fotografiche cfr.: A. Siroti Gaudenti, *Il nuovo diritto d'autore*, II ed, Maggioli, 2003, pp. 127-132.; Vedi inoltre V.M. De Santis, *La protezione delle opere dell'ingegno*, Milano, Giuffrè, 2004, v. 1.

<sup>20</sup> Art. 87. *Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.*

c) Le opere fotografiche si distinguono dalle precedenti in quanto contengono un apprezzabile apporto creativo. Per questo motivo godono della stessa tutela prevista dall'art. 2 della l.d.a. I diritti si estinguono dopo 70 anni dalla morte dell'autore, ai sensi dell'art. 32bis<sup>21</sup> della l.d.a.

### 8.3. Diritto d'autore delle fotografe e Diritti connessi

Il diritto d'autore sulle fotografie è regolato dall'art. 88<sup>22</sup> della l.d.a.

Ai sensi del comma 1 di questo articolo, il diritto d'autore sulle fotografie di cui ai punti b) e c) del precedente paragrafo, spetta sempre al fotografo.

Il comma 2 però, specifica che *“se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro”*.

Alla stessa maniera, ai sensi del comma 3 del citato art. 88 *“La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo”*.

Appare quindi chiaro che secondo il disposto dell'art. 88 comma 2 della l.d.a. le foto eseguite dal personale di questa Amministrazione, nell'ambito del loro contratto di lavoro, sono di assoluta proprietà di questa Amministrazione regionale.

### 8.4. Indicazioni da riportare sulle fotografie

L'art. 90<sup>23</sup> della l.d.a. definisce le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate nelle riproduzioni delle fotografie:

1) *il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da*

---

<sup>21</sup> Art. 32-bis. *I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore*

<sup>22</sup> Art. 88. *Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta. Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.*

*La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.*

*Il Ministro per la cultura popolare, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.*

<sup>23</sup> Art. 90 *Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:*

1) *il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;*

2) *la data dell'anno di produzione della fotografia;*

3) *il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.*

*Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.*

*cui il fotografo dipende o del committente;*

*2) la data dell'anno di produzione della fotografia;*

*3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.*

Le SS. LL. avranno cura di citare sempre gli elementi sopra riportati in tutte le riproduzioni fotografiche.

#### **8.5. Riproduzione delle fotografie tutelate dal diritto d'autore**

La riproduzione delle fotografie in pubblicazioni, antologie scolastiche e più in generale in pubblicazioni scientifiche e/o didattiche è lecita dietro pagamento di un adeguato compenso, come previsto dall'art. 91<sup>24</sup> della l.d.a., che è determinato nelle forme previste dal regolamento.

Le tariffe sono state fissate con l'articolo unico del *D.P.C.M. 2 aprile 1963*.

### **9. Diritti relativi alla corrispondenza epistolare**

*Secondo il disposto dell'art. 93<sup>25</sup> della l.d.a., le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.*

*Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado.*

---

<sup>24</sup> Art. 91. *La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.*

*La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.*

<sup>25</sup> Art. 93. *Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.*

*Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado.*

*Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero.*

*È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.*

*Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero.*

Sono fatte salve le riproduzioni richieste dall'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, come previsto dall'art. 94<sup>26</sup> della medesima l.d.a.

Queste norme si applicano anche *alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico* (cfr. art. 95<sup>27</sup> l.d.a.).

## 10. Ritratti

Ai sensi dell'art. 96<sup>28</sup> della l.d.a. il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa.

Ma questo consenso non occorre quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico (cfr. art. 97<sup>29</sup> l.d.a.).

Vengono comunque fatte salve le vigenti disposizioni sulla tutela della privacy.

## 11. Internet

Come abbiamo precedentemente visto la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni definisce agli articoli 1 e 2 le opere tutelate dalla l.d.a. L'elenco dell'art. 2 non è però tassativo ma solo esemplificativo (cfr. Cassazione civile, Sez. I, 19 luglio 1990 n. 7397).

Le opere presenti in internet rientrano quindi nella tutela prevista dalle norme sulla

---

<sup>26</sup> Art. 94 *Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.*

<sup>27</sup> Art. 95. *Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli altri atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.*

<sup>28</sup> Art. 96. *Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.*

*Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.*

<sup>29</sup> Art. 97. *Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.*

legge sul diritto d'autore, cambiando solo il modo di trasmissione (rete telematica) ed il supporto (digitale), ma non le opere dell'ingegno oggetto della tutela stessa. Per la loro protezione si rinvia perciò agli articoli della legge discussi nei paragrafi precedenti.

Recentemente con il *D.L. 22 marzo 2004, n. 72* modificato dalla legge di conversione *21 maggio 2004 n. 128* il legislatore ha ritenuto di dover emanare nuove disposizioni. All'art. 1<sup>30</sup> il D.L. 72/2004 dispone che nei siti Internet sia inserito un avviso indicante l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

A scopo esemplificativo, si riporta quanto inserito nel sito Internet di questo Dipartimento:

*Avviso - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128. Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941*

## **12. Il Diritto d'autore sui programmi per elaboratore e sulle banche dati**

### **12.1. Programmi per elaboratori**

Secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 2 della l.d.a., anche i programmi per elaboratore sono protetti come opere letterarie.

Alle modalità per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi sono dedicati gli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater<sup>31</sup> della l.d.a.

---

<sup>30</sup> *Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno.*

*Art. 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione*

<sup>31</sup> *Art. 64-bis. 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:*

*a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;*

*b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;*

*c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di*

Se ne da qui di seguito una sintesi.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 64-bis, i diritti esclusivi di riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale del programma per elaboratore sono soggette all'autorizzazione del titolare del diritto. Detti diritti riguardano anche la traduzione, l'adattamento, la trasformazione ed ogni altra modificazione del programma.

L'art. 64-ter comma 2 consente a chi ha il diritto lecito all'utilizzo di una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

Gli articoli citati vietano perciò esplicitamente le copie non autorizzate dei programmi per computer e la loro manipolazione e/o trasformazione. È però consentito farne una copia di sicurezza.

## 12.2. Tutela delle Banche Dati

Premesso che le banche dati godono anch'esse come i programmi per elaboratore della tutela sul diritto d'autore al pari delle opere letterarie, come previsto dall'art. 1 comma

---

*copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.*

*Art. 64-ter. 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.*

*2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.*

*3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.*

*Art. 64-quater. 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:*

*a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;*

*b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);*

*c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.*

*2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:*

*a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;*

*b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;*

*c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.*

*3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.*

*4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978 n. 339, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.*



2 della l.d.a., la loro tutela è regolata dagli articoli 64-quinques e 64-sexies<sup>32</sup> della medesima legge.

L'art. 102-bis poi, specifica che è considerato costituente, e quindi autore di una banca dati, chi effettua investimenti rilevanti, sia finanziari che di tempo e lavoro. L'articolo citato prosegue con una serie di diritti previsti per la sua protezione, tra cui quello relativo ai diritti commerciali e ai diritti connessi, fissati in 15 anni dalla data del suo completamento, oppure dalla data del completamento quando vengono portate modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti.

Gli artt. 102-quater e 102-quinques ampliano queste tutele relative alle banche dati, consentendo di apporre a loro protezione tutte le misure tecnologiche disponibili per la loro protezione.

Da ciò discende che le banche dati costituite da questa Amministrazione, sia bibliografiche che più in generale dei beni culturali o di altro genere, sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore ed appartengono integralmente a questa Amministrazione che ne può disporre liberamente.

Il Dirigente generale  
Dott. Domenico Pergolizzi

---

<sup>32</sup> Art. 64-quinques. 1. *L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:*

- a) *la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;*
- b) *la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;*
- c) *qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;*
- d) *qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;*
- e) *qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).*

Art. 64-sexies. 1. *Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinques da parte del titolare del diritto:*

a) *l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;*

b) *l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.*

2. *Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinques poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.*

3. *Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.*

4. *Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.*